



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI TRENTO



Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto

## Convenzione

**l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di TRENTO e ROVERETO**, CF 80009950223 con sede in Trento, vicolo Galasso 19, rappresentata dal Presidente, di seguito Ordine

e

**il Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi di Trento**, CF e P.IVA 00340520220, con sede in Trento, via Calepina 14, in persona del Rettore, in seguito UNITN

in seguito denominate Parti

### visto

- l'art. 3, co. 1, della L. 24 febbraio 2005, n. 34, il quale dispone che con il decreto legislativo che istituisce l'Albo unico devono essere definite le prove degli Esami di Stato per l'iscrizione nelle sezioni dell'Albo, tenuto conto delle attività svolte dai professionisti iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e che deve essere prevista la possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici, nonché l'esenzione da una delle prove scritte dell'Esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni fra Università e Ordini territoriali;
- l'art. 43 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, e l'art. 6 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143 (*Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*), i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della Convenzione Quadro del 13 ottobre 2010 siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 46 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'Esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della Convenzione Quadro del 13 ottobre 2010 siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;



- l'art. 47 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'Esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della Convenzione Quadro del 13 ottobre 2010 siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 36, co. 3, del D.Lgs. 139/2005, il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo occorre essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree specialistiche in Scienze dell'economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S), e che per l'iscrizione nella sezione B dell'albo occorre essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (18) (ex classe 17) o nella classe delle lauree in Scienze economiche (28);
- l'art. 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
- l'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
- l'art. 9, co. 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e che per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di una apposita Convenzione Quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;
- il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, emanato a norma dell'art. 3, co. 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce, all'art. 6, co. 4, che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica Convenzione Quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria e che i consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni conformi alla predetta Convenzione Quadro, per regolare i reciproci rapporti;



### **considerato che**

- la Convenzione Quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR), il Ministro della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito CNDCEC), ex art. 43, co. 2, D.Lgs. 139/2005, siglata il 13 ottobre 2010, ha fissato le condizioni minime che consentono:
  - lo svolgimento del tirocinio professionale necessario per l'accesso alla sezione B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea triennale;
  - l'esonero dalla prima prova dell'Esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
  - lo svolgimento del tirocinio professionale per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale;
  - l'esonero dalla prima prova dell'Esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- la predetta Convenzione Quadro ha, altresì, fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
- la summenzionata Convenzione Quadro prevede che ai tirocinanti sia applicato l'accordo siglato dall'Università presso la quale risultano iscritti, ancorché tale accordo sia stato sottoscritto con un Ordine territoriale diverso da quello presso il quale chiede l'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come in epigrafe indicate e domiciliate

### **convengono e stipulano quanto segue:**

#### **Articolo 1.**

##### **Premesse**

Le Premesse costituiscono parte integrante della Convenzione.

#### **Articolo 2.**

##### **Finalità della Convenzione**

1. Le Parti si impegnano a:

- gestire il percorso formativo congiuntamente progettato, secondo quanto previsto dall'apposita Convenzione tra UNITN e la Conferenza fra gli Ordini dei



- Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, che consente di elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione;
- correlare gli studi all'attività professionale che si intende esercitare facendo acquisire quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro;
  - ottimizzare i tempi, agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.
2. Le Parti si impegnano, altresì, a coordinare il percorso formativo e i relativi contenuti con la normativa vigente, ivi comprese le prescrizioni contenute nella direttiva 2006/43/CE e nel D.Lgs. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti e di accesso all'esercizio di tale attività, al fine di non pregiudicare la possibilità per i futuri laureati di conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività della revisione legale dei conti all'esito dell'Esame di Stato per l'Accesso alla Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.
3. Al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati, nel rispetto della Convenzione Quadro sopra menzionata e dell'Accordo di Collaborazione sottoscritto tra UNITN e Conferenza fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, le Parti si impegnano a definire/puntualizzare:
- a) i contenuti del corso di laurea in Amministrazione Aziendale e Diritto della classe L 18 (*classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale, ex classe 17*) di cui all'allegato 2 del D.M. 26 luglio 2007 e successive modifiche;
  - b) i contenuti del corso di laurea magistrale in Economia e Legislazione d'Impresa della classe LM 77 (*classe delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali, ex classe 84S*) di cui all'allegato 2 del D.M. 26 luglio 2007 e successive modifiche;
  - c) le modalità di svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno dei predetti corsi di studi.

### **Articolo 3.**

#### **Contenuti del corso di laurea triennale**

1. Al fine di restituire all'Esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo, di consentire lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea triennale, di consentire l'esonero dalla prima prova dell'Esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e di consentire l'acquisizione dei crediti universitari necessari per svolgere il corso di laurea magistrale in Convenzione, UNITN si impegna a strutturare il



corso di laurea in Amministrazione Aziendale e Diritto della classe L18 di cui all'allegato 2 del D.M. 26 luglio 2007 e successive modifiche, in modo da garantire **almeno** l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

| <b>Ambiti disciplinari</b>   | <b>Crediti formativi</b> |
|--|--------------------------|
| SECS-P/07 Economia aziendale   | Almeno 24 crediti        |
| SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese<br>SECS-P/09 Finanza aziendale<br>SECS-P/10 Organizzazione aziendale<br>SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari | Almeno 15 crediti        |

2. Nell'ambito dei suddetti settori scientifico-disciplinari, UNITN si impegna ad attivare iniziative formative e/o seminari che comprendono le seguenti materie:

contabilità generale; contabilità analitica e di gestione; disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; principi contabili nazionali e internazionali; analisi finanziaria; gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionale e internazionali; disciplina della revisione legale; deontologia professionale ed indipendenza; tecnica professionale della revisione; economia politica, aziendale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria.

3. UNITN si impegna, altresì, ad attivare iniziative formative e/o seminari che comprendano le seguenti materie:

diritto civile e commerciale; diritto societario; diritto fallimentare; diritto tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; informatica e sistemi operativi; matematica e statistica.

4. I corsi di laurea attivati da UNITN che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi devono menzionare tra gli obiettivi formativi specifici la formazione per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti.

#### **Articolo 4.**

##### **Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea triennale**

1. Coloro che sono iscritti ad uno dei corsi di laurea triennale delle classi L 18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) e L 33 (*classe delle lauree in scienze economiche*) di cui all'allegato 2 del D.M. 26 luglio 2007 e successive modifiche e che possedano i requisiti di cui all'art. 3 della presente Convenzione, possono svolgere, nel rispetto del Regolamento Didattico del corso di studio, il tirocinio professionale necessario per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti



e degli Esperti Contabili, nonché per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea triennale.

#### **Articolo 5.**

#### **Modalità di svolgimento del tirocinio professionale svolto in concomitanza del corso di laurea triennale**

1. Il tirocinio di cui all'art. 4 della presente Convenzione, che non può avere durata inferiore a 200 ore nel corso dell'ultimo anno del percorso di laurea triennale e non può protrarsi per meno di un semestre, è svolto presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione di un professionista (tutor professionale) e di un docente (tutor accademico) del Dipartimento con cui è stata sottoscritta la Convenzione. Il regolamento dell'attività di tirocinio del corso di laurea magistrale in Economia e Legislazione d'impresa, definito e approvato dal rappresentante dell'Ordine professionale nell'Advisory Board del Corso di laurea magistrale, fissa contenuti e modalità di svolgimento dello stesso.
2. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (tra i quali Erasmus e Socrates) o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.
3. Il Consiglio dell'Ordine indica un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individua gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.
4. La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è fatta sulla base delle attestazioni semestrali apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto di tirocinio.
5. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea quando questa verta sui temi del tirocinio.
6. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti commi, al conseguimento della laurea triennale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, ai sensi dell'art. 6, co. 3, del D.M. 143/2009, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque, nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
7. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea strutturati da UNITN nel rispetto dell'art. 3 riconoscono al tirocinio svolto con le modalità indicate nei commi precedenti un numero massimo di 9 crediti formativi universitari.



### **Articolo 6.**

#### **Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**

1. Hanno diritto ad ottenere l'esonero dalla prima prova dell'Esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili coloro che hanno conseguito la laurea triennale nelle delle classi L 18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) e L 33 (*classe delle lauree in scienze economiche*), purché ottenuta a conclusione di un corso di studi realizzato sulla base di una convenzione stipulata da Consigli degli ordini territoriali e da Università che soddisfi i requisiti di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5.

### **Articolo 7.**

#### **Contenuti dei corsi di laurea magistrale**

1. Al fine di restituire all'Esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo, di consentire lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale e di consentire l'esonero dalla prima prova dell'Esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, UNITN si impegna a strutturare il corso di laurea magistrale in Economia e Legislazione d'Impresa della classe LM 77 (*classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali*) di cui all'allegato 2 del D.M. 26 luglio 2007 e successive modifiche, in modo da garantire **almeno** l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

| <b><i>Ambiti disciplinari</i></b>  | <b><i>Crediti formativi</i></b> |
|--|---------------------------------|
| SECS-P/07 Economia aziendale   | Almeno 18 crediti               |
| SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese<br>SECS-P/09 Finanza aziendale<br>SECS-P/10 Organizzazione aziendale<br>SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari | Almeno 9 crediti                |
| IUS /04 Diritto commerciale<br>IUS /05 Diritto dell'economia<br>IUS /12 Diritto tributario<br>IUS /15 Diritto processuale civile<br>IUS /17 Diritto penale           | Almeno 21 crediti               |

2. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella di cui al comma 1, UNITN si impegna a garantire che il percorso formativo nel suo complesso preveda l'acquisizione di specifiche competenze nelle seguenti materie:



contabilità generale; contabilità analitica e di gestione; disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; principi contabili nazionali e internazionali; analisi finanziaria; gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionale e internazionali; disciplina della revisione legale; deontologia professionale ed indipendenza; tecnica professionale della revisione; diritto civile e commerciale; diritto societario; diritto fallimentare; diritto tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; informatica e sistemi operativi; economia politica, aziendale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica; attivando nel corso di laurea magistrale appositi insegnamenti e/o seminari, ovvero individuando le stesse quali requisiti all'ingresso.

3. I corsi di laurea attivati da UNITN che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi devono menzionare tra gli obiettivi formativi specifici dei corsi la formazione per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti.

#### **Articolo 8.**

##### **Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale**

1. Coloro che sono iscritti ad uno dei corsi di laurea magistrale delle classi LM 56 (*classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia*) e LM 77 (*classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali*) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007 e successive modifiche e che possiedano i requisiti di cui all'art. 7 della presente Convenzione, possono svolgere, nel rispetto del Regolamento Didattico del corso di studio, il tirocinio professionale necessario per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale se hanno conseguito:

a) una laurea triennale nella classe delle lauree L 18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) e L 33 (*classe delle lauree in scienze economiche*);

ovvero

b) una laurea triennale in classi di laurea diverse da quelle indicate alla lettera a), purché colmino i debiti formativi richiesti dall'ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui all'art. 7 della presente Convenzione.

2. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale, parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nell'art. 7, co. 1, della presente Convenzione può già essere stata acquisita nel corso di studi per il conseguimento della laurea triennale in aggiunta ai crediti formativi indicati nella tabella esposta nell'art. 3, co. 1.





3. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale, qualora i crediti formativi indicati alla tabella esposta nell'art. 3, co. 1, della presente Convenzione non siano già stati acquisiti nel percorso di laurea triennale, deve essere assicurato il recupero, prima dell'iscrizione al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale, dei debiti formativi nelle medesime materie.

4. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale, la specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39/2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti, deve essere assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte negli articoli 3, co. 1, e 7, co. 1, della presente Convenzione, relative rispettivamente alla laurea triennale e magistrale.

#### **Articolo 9.**

##### **Modalità di svolgimento del tirocinio professionale svolto in concomitanza del corso di laurea magistrale**

1. Il tirocinio di cui all'art. 8 della presente Convenzione, che non può avere durata inferiore a 275 ore nel corso dell'ultimo anno del percorso di laurea magistrale e non può protrarsi per meno di un semestre, è svolto presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione di un professionista (tutor professionale) e di un docente (tutor accademico) del Dipartimento con cui è stata sottoscritta la Convenzione. Il regolamento dell'attività di tirocinio del corso di laurea magistrale in Economia e Legislazione d'Impresa, definito e approvato dal rappresentante dell'Ordine professionale nell'Advisory Board del Corso di laurea magistrale, fissa contenuti e modalità di svolgimento dello stesso.

2. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (tra i quali Erasmus e Socrates) o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.

3. Il Consiglio dell'Ordine indica un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individua gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.

4. La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è fatta sulla base delle attestazioni semestrali apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto di tirocinio.

5. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea quando questa verta sui temi del tirocinio.



6. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti commi, al conseguimento della laurea magistrale, per accedere all'Esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, co. 3, lett. b), del D.Lgs. 139/2005 e dell'art. 6, co. 3, del D.M. 143/2009, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque, nella sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

7. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea strutturati da UNITN nel rispetto dell'art. 7 riconoscono al tirocinio svolto con le modalità indicate nei commi precedenti un numero massimo di 12 crediti formativi universitari.

#### **Articolo 10.**

##### **Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**

1. Hanno diritto ad ottenere l'esonero dalla prima prova dell'Esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili coloro che hanno conseguito la laurea magistrale nelle classi LM 56 (*classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia*) e LM 77 (*classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali*), purché ottenuta a conclusione di un corso di studi realizzato sulla base di una Convenzione stipulata da Consigli degli ordini territoriali e da Università che soddisfi i requisiti di cui ai precedenti artt. 7, 8 e 9.

#### **Articolo 11.**

##### **Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo**

1. In base alla Convenzione Quadro, l'accordo tra Ordine territoriale e UNITN per l'attuazione dei corsi di laurea per l'accesso alla professione può altresì prevedere, fermi restando i contenuti minimi di cui alla Convenzione Quadro stessa, che i corsi di laurea triennale e i corsi di laurea magistrale siano strutturati in modo conforme ai contenuti formativi ed alle conoscenze definite da accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC (ivi compreso il progetto Common Content), finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione ed in particolare ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

2. UNITN e l'Ordine territoriale si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.



assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

### **Articolo 12.**

#### **Laureati di corsi di studio preesistenti e laureati provenienti da altre università**

1. I laureati in corsi di laurea triennale della classe 17 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) e della classe 28 (classe delle lauree in scienze economiche), ovvero della classe L 18 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) e della classe L 33 (classe delle lauree in scienze economiche) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007, anche se provenienti da altre università, possono, previa valutazione da parte di UNITN, volta a verificare l'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali previste dalla presente Convenzione durante il percorso formativo triennale, ottenere l'esonero dalla prima prova dell'Esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

2. I laureati in corsi di laurea specialistica o magistrale della classe 64S (classe delle lauree specialistiche in scienza dell'economia) e della classe 84S (classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali), ovvero della classe LM 56 (classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia) e della classe LM 77 (classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007, anche se provenienti da altre università, possono, previa valutazione da parte di UNITN, volta a verificare l'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali previste dalla presente Convenzione durante il percorso formativo quinquennale, ottenere l'esonero dalla prima prova dell'Esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

### **Articolo 13.**

#### **Controversie**

1. Per le controversie che dovessero insorgere in merito alla esecuzione, interpretazione e risoluzione della presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Trento, qualora le Parti non addivenissero ad una risoluzione amichevole dell'eventuale controversia.



**Articolo 14.**  
**Registrazione**

1. La presente Convenzione, redatta in duplice copia, è da registrarsi solo in caso d'uso.
2. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.
3. Le spese di bollo sono equamente ripartite tra le Parti, in quanto ciascuna Parte applica le marche da bollo sul proprio originale.

**Articolo 15.**  
**Disposizioni finali**

1. Eventuali modifiche della presente Convenzione dovranno esser concordate tra le Parti mediante accordo scritto.
2. Le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali necessari per l'attuazione della presente Convenzione ai sensi della normativa vigente.

Trento, 20 maggio 2015

Il Rettore  
Università degli studi di Trento

Prof. Paolo Collini  


Il Presidente  
dell'Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti  
Contabili di Trento e Rovereto

Dott. Maurizio Postal  
